



COMUNE DI OLGiate MOLGORA
VIA STAZIONE 20
23887 OLGiate MOLGORA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI AGEVOLATE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2014



INDICE

CAPO I

Finalità ed ambiti di applicazione

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Articolo 2

Ambito di applicazione

Articolo 3

Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.)

Articolo 4

Partecipazione economica degli utenti

Articolo 5

Applicazione art. 433 c.c. dichiarazione utente

Articolo 6

Parenti obbligati agli alimenti

Articolo 7

Obbligati agli alimenti

Articolo 8

Inadempimento obbligati

CAPO II

Rapporti con Retesalute e con altri Enti od Associazioni

Articolo 9

Affidamento dei servizi a Retesalute

Articolo 10

Rapporti con altri Enti ed Associazioni

CAPO III

Servizi e prestazioni socio assistenziali CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

Articolo 11

Tipologie

Articolo 12

Minimo vitale

Articolo 13

Il contributo di solidarietà ordinario

Articolo 14

Entità della contribuzione

Articolo 15

Modalità di erogazione

Articolo 16

Destinatari dei contributi di solidarietà

Articolo 17

Criteri di ammissibilità

Articolo 18

Modalità di presentazione della domanda

Articolo 19

Istruttoria della domanda

Articolo 20

Motivi di esclusione

Articolo 21

Assegnazione di contributi di solidarietà straordinari, modalità e limiti

Articolo 22

Prestazioni di lavoro volontario

CAPO IV

RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Articolo 23

Definizione e destinatari del contributo

Articolo 24

Retta a carico dell'utente o degli obbligati agli alimenti

Articolo 25

Recupero del credito

Articolo 26

Ammissione al beneficio

CAPO V
Fondo sociale a sostegno delle abitazioni in locazione

Articolo 27
Definizione

CAPO VI
Sistemazione in alloggio d'emergenza

Articolo 28
Finalità ed obiettivi

Articolo 29
Destinatari

Articolo 30
Procedure per la sistemazione

Articolo 31
Prestazioni di lavoro volontario

CAPO VII
Servizi educativi per i minori disabili

Articolo 32
Sostegno ai minori disabili

CAPO VIII
ATTIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO

Articolo 33
Servizio Trasporto alunni

Articolo 34
Servizio Mensa

CAPO IX
Norme Finali

Articolo 35
Utilizzo dei dati personali

Articolo 36
Rinvio

Capo I

Finalità ed ambiti di applicazione

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i servizi e le prestazioni sociali socio assistenziali agevolate del Comune di Olgiate Molgora , attribuiti ai comuni dall'art.6 della legge 328/2000, dall'articolo 25 del D.P.R. n°616/77 e dal decreto lgs.vo n°112/98. con il fine di prevenire, rimuovere o ridurre gli effetti delle situazioni di disagio che determinano fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio, di lavoro e di contribuire, inoltre, a promuovere e tutelare la salute.

Ai servizi ed alle prestazioni socio assistenziali di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi continua ad applicarsi, in tutte le sue parti, il "Regolamento Comunale per l'accesso alle agevolazioni per i servizi alla persona ed i tributi comunali mediante l'accertamento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" approvato con deliberazione Consiliare n.3 del 12.12.2001.

Per i servizi e le prestazioni nuove od in convenzione non previsti dall'articolo 1 del Regolamento sopra citato valgono i protocolli operativi e le convenzioni stipulati come da art. 9 del presente Regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le agevolazioni da applicare per le seguenti prestazioni o servizi:

- Contributi di solidarietà ordinari e straordinari;
- Integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali per minori, anziani e disabili quando non sono presenti gli obbligati di legge di cui all'articolo 433 del Codice Civile;
- Sistemazione in alloggio d'emergenza;
- Prestazioni di servizi sociali o assistenziali non destinati alle generalità dei soggetti e, comunque, collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche;
- Prestazioni di lavoro accessorio (art.70, D Lgs 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni) individuati dalla Giunta Comunale come aiuto a chi si trova in difficoltà economiche;
- Servizi a domanda individuale per i quali l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale, riterrà opportuno prevedere agevolazioni a favore di utenti in particolari situazioni economiche.

La Giunta Comunale, in sede di P.E.G. determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi di cui al primo comma da parte del responsabile di posizione e stabilisce i criteri per l'assegnazione delle somme da parte dello stesso.

In caso di slittamento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per proroga di legge la Giunta comunale effettuerà la determinazione delle somme con provvedimento di assegnazione provvisoria delle risorse, sulla base degli stanziamenti pluriennali approvati

Art. 3 Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.)

Per l'accesso alle prestazioni sociali o socio assistenziali di cui al presente Regolamento, l'Assistente Sociale preparerà un Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) in cui verranno individuati i progetti ed i percorsi che permetteranno all'utente o il ritorno all'autonomia o il miglioramento della propria condizione. Tale documento dovrà essere inviato al Responsabile di Servizio e all'Assessore competente.

Art. 4 Partecipazione economica degli utenti

Per il concorso da parte dei cittadini al costo dei servizi e delle prestazioni sociali e socio assistenziali erogati dal Comune di Olgiate Molgora si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 del presente Regolamento.

Qualora si verifichi l'impossibilità del soggetto a contribuire interamente alla copertura della prestazione si applica quanto disposto ai successivi art. 5, 6, 7.

Art. 5 Applicazione art. 433 c.c. dichiarazione utente

L'utente, aiutato, se necessario, dall'Assistente Sociale, dichiarerà l'esistenza dei parenti tenuti agli alimenti ed individuerà formalmente quali sono coloro dai quali vuole essere a carico. L'Ufficio Sociale, in sede istruttoria, dovrà verificare che l'utente fornisca dati ed elementi attendibili.

Art. 6 Parenti obbligati agli alimenti

Ai parenti obbligati agli alimenti in forza di quanto previsto dal codice civile, si applicano i principi contenuti nel precedente articolo. In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal comune in favore dell'assistito nella misura del 25 % della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del minimo vitale.

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

Nel caso di ricovero in strutture protette o altre strutture riabilitative la quota a carico degli obbligati agli alimenti è innalzata di un ulteriore 25 % sulla quota eccedente il doppio del minimo vitale.

La situazione economica del parente obbligato agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'articolo 4 e seguenti del presente regolamento, rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che compongono il nucleo familiare.

Art. 7 Obbligati agli alimenti

I parenti obbligati agli alimenti sono nell'ordine:

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, secondo quanto previsto dall'art. 433 c.c., nell'ordine, i seguenti soggetti:

- 1) il coniuge
- 2) i figli, anche adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti
- 4) i genitori e le nuore
- 5) il suocero e la suocera
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per tutto quanto non compreso nel presente articolo si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. sono, ove possibile, contattati e informati rispetto agli obblighi di legge e allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale avanzate dal richiedente. A tal fine potrà essere richiesta agli obbligati una documentazione da cui risulti la loro condizione economica

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

Art. 8 Inadempimento degli obbligati

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento chiamati in causa, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, quest'ultimo è assicurato dal Comune che può procedere in ottemperanza alle prescrizioni di legge sugli obbligati. Il Comune ha inoltre la facoltà di sospendere l'intervento qualora variasse la situazione economica dei soggetti interessati (somme pregresse per assegni d'invalidità, eredità, lasciti, alienazione di immobili di proprietà dell'assistito etc.) . Il controllo delle inadempienze è affidato all'Ufficio Sociale che avrà trenta giorni per intervenire.

Capo II

Rapporti con Retesalute e con altri Enti od Associazioni

Art. 9 Affidamento dei servizi a Retesalute

Il Comune ha affidato la gestione di una serie di servizi alla propria azienda strumentale Retesalute.

I servizi sinora affidati sono:

- Servizio Tutela Minori;
- Servizio Penale Minori;
- Servizio Spazio Neutro;
- Servizio Assistenza domiciliare minori e Assistenza educativa scolastica;
- Sportello Psicologico;
- Servizio Assistenza domiciliare anziani e disabili;
- Servizio di Teleassistenza;
- Servizio Sociale di Base

Questi servizi sono regolati attraverso Linee Guida, specifici Protocolli Operativi e regolamenti di funzionamento. In caso di mutamento del Protocollo Operativo il presente regolamento si adegua ai nuovi indirizzi.

Art. 10 Rapporti con altri Enti ed Associazioni

Nell'ambito della propria attività, ed, al fine di ampliare la gamma dei servizi, anche a titolo sperimentale, la Giunta Comunale può, attraverso una propria deliberazione di convenzionamento, sostenere tali iniziative, non solo con il sostegno economica, ma anche attraverso la messa a disposizione del patrimonio comunale (comodato d'uso gratuito, affitto calmierato). Anche per il Servizio Fasce Deboli verrà stipulata una Convenzione secondo le indicazioni del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci a livello Provinciale.

Capo III

Servizi e prestazioni socio assistenziali

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

Art. 11 - Tipologie

Sulla base del progetto di intervento (PAI) predisposto dall'Assistente Sociale e nell'ambito delle risorse assegnate dalla Giunta comunale il Responsabile del Servizio adotta la determina di assegnazione del contributo economico indicato nel progetto.

"Il contributo di solidarietà ordinario" non può essere superiore al minimo vitale pro-tempore vigente e per il periodo strettamente necessario .

"Il contributo di solidarietà straordinario" è fissato con un limite massimo di euro 600 ed è rinnovabile, su proposta dell'Assistente Sociale, previa deliberazione della Giunta, nello stesso esercizio finanziario, per una sola volta;

Art. 12 Minimo Vitale

Per “minimo vitale” si intende il valore di reddito minimo, rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare si considerano non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.

L'integrazione al minimo vitale è una prestazione temporanea, nel senso che può essere dato in modo continuativo, ma mai definitivo al fine di incentivare le capacità, anche residue, di ogni persona.

Funge da riferimento, quale minimo vitale, l'importo della pensione minima INPS da lavoro dipendente ed è aggiornata annualmente ed automaticamente in base ai valori di tale pensione come stabilito dalla legislazione dello Stato.

Art.13 Il contributo di solidarietà ordinario

Il Comune integrerà, attraverso il contributo di solidarietà ordinario, sino alla soglia del minimo vitale, le situazioni che presentano redditi inferiori allo stesso, escludendo altre forme di erogazione di contributi economici.. L'assegnazione di tale beneficio non costituisce un diritto soggettivo. Esso può essere limitato o negato dal Servizio sociale in presenza di almeno uno dei motivi sotto elencati:

- mancanza dei presupposti legittimanti la fruizione del beneficio;
- carenza di stanziamenti nel bilancio del Comune;
- non accettazione, o non attuazione, da parte del richiedente del progetto formulato dall'Assistente sociale;
- diretta responsabilità rispetto alla situazione di indigenza **(a titolo esemplificativo rifiuto delle proposte del servizio sociale)**

Può essere, altresì, concesso anche in alternativa al ricovero in istituto.

Viene concesso, quindi, a tempo determinato, di norma, per una durata di mesi quattro, rinnovabili per una sola volta con deliberazioni della Giunta comunale, su richiesta dell'assistente sociale e documentato nel P.A.I. del cittadino interessato. Queste verifiche devono essere fatte per non incentivare il ricorso all'assistenza, soprattutto, là dove esistono delle potenzialità ancora da esprimere.

Art. 14 Entità della contribuzione

Sono compresi nel computo: i redditi, gli introiti e le rendite di qualsiasi natura, compresi interessi da depositi da autocertificarsi sulla base di dichiarazione sostitutiva resa nei modi di legge e soggetta ai controlli previsti dalla normativa vigente. Il calcolo per la concessione del contributo economico da assegnare per raggiungere il minimo vitale deve essere comprensivo di altri sussidi economici o servizi erogati dal Comune o da altri enti pubblici e/o dal privato sociale. Ai fini della determinazione del reddito, va calcolato, anche, l'eventuale utilizzo dei servizi comunali a carattere sociale, nonché eventuali prestazioni sociali ed economiche che, consentendo un reale risparmio alla gestione familiare, dando luogo ad un reddito indiretto.

Art. 15 Modalità di erogazione

Il contributo ordinario viene, di norma, attribuito attraverso l'erogazione di una somma di denaro, oppure anche in buoni acquisto di generi di prima necessità, generi alimentari o pasti caldi.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita proprie e dei familiari a carico, il contributo di solidarietà può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto, ecc;
- esonero totale e parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi comunali (mensa scolastica, servizio di assistenza domiciliare, servizio di trasporto, servizio di teleassistenza).

Esso decorre dal mese successivo a quello della determinazione di concessione e/o deliberazione di rinnovo.

I termini di decorrenza potranno, in casi particolari essere modificati.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede il Responsabile di Settore con apposito provvedimento, su proposta dell'Assistente Sociale, sentito l'Assessore competente.

L'intervento economico potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate o qualora vengano attivati servizi alternativi che non necessitano l'erogazione del contributo.

L'intervento economico dovrà inoltre essere revocato qualora dall'esito dei controlli effettuati su quanto dichiarato in sede di autocertificazione emergessero difformità.

Art. 16 Destinatari dei contributi di solidarietà

Possono beneficiare di contributi di solidarietà tutti i cittadini residenti nel Comune che versino in stato di bisogno e più specificatamente:

- anziani (dal compimento dei 65 anni);
- persone o nuclei familiari "a rischio" di emarginazione socio-economica;
- disabili;
- nuclei familiari con presenza di minori in difficoltà;

Possono presentare istanza per richiedere le prestazioni e le attività socio assistenziali di cui al presente regolamento, tutti i soggetti (persone fisiche) residenti nel comune di Olgiate Molgora siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri temporaneamente privi di necessari mezzi di sussistenza, che si trovino in situazioni o in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

Il comune di Olgiate Molgora si rivarrà sugli obbligati agli alimenti (art. 433 del c.c.) per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente

Art. 17 Criteri di ammissibilità

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno, qualora sussistenti le seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale;
- mancanza di proprietà immobiliari, diverse dall'alloggio abitato adeguato alle esigenze abitative del nucleo e/o beni mobili registrati che siano strumenti di lavoro;
- inesistenza di parenti obbligati agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale;
- disoccupazione;
- condizioni sociali o familiari disagiate;

Art. 18 Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata dall'interessato all'ufficio protocollo del comune di Olgiate Molgora, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. A tal fine l'assistente sociale preparerà un modello/formulario da compilarsi da parte dell'utente.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli istituti di credito, gli uffici postali o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed investimenti finanziari in genere.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio.

Tale domanda può essere presentata, ai sensi di legge, anche dall'Amministratore di Sostegno.

L'utente può fruire del supporto istruttorio preventivo da parte dell'Assistente sociale presentando idonea documentazione reddituale e fiscale o altro che possa chiarire la situazione socio economica del nucleo familiare dichiarata nei modi previsti dal precedente comma, in base a prospetto.

La documentazione utile per l'istruttoria preventiva è la seguente

- stato di famiglia e di residenza da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- modulo predisposto dal Comune compilato in tutte le sue parti e firmato dall'interessato;
- fotocopia del frontespizio di tutte le pensioni percepite, compresa pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie ecc.);
- fotocopia relativi a documenti attestanti risparmi, eventuali contributi e/o esenzioni concessi da Comune, Regione, altri Enti e/o Associazioni
- fotocopia estratto conto conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio, estratti conto titoli o depositi rilasciati dalla banca, relativi ad investimenti finanziari di tutti i componenti il nucleo familiare e relativi agli ultimi tre mesi;
- ultimo Mod. CUD e/o UNICO e/o 730 integrali;
- ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dell'interessato di non possedere altri redditi, oltre quelli come sopra documentati;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Con l'entrata in vigore di disposizioni normative di rango superiore in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica il presente articolo viene ad essere automaticamente sostituito, senza necessità di apportare modifiche al testo di Regolamento.

Art. 19 Istruttoria della domanda

La richiesta dei contributi di solidarietà ordinaria è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro trenta giorni.

Per ogni richiesta, l'Assistente Sociale del Comune potrà effettuare, se richiesto di procedere ad istruttoria preventiva, due diversi accertamenti preventivi:

- diretto, con visita domiciliare;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

L' accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo risulti in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte ulteriori indagini anche a mezzo della Guardia di Finanza e con altro mezzo, compresi quelli informatici.

L'Assistente Sociale a cui è affidato il caso, verificata la sussistenza dei presupposti legittimanti la fruizione del beneficio, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un Progetto di Assistenza Individuale (P.A.I.) con le procedure di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 20 Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla prestazione economica coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c. modificato dall'art. 163 della legge 151/75) ed in grado di provvedere al sostentamento del familiare bisognoso.

- reddito complessivo del nucleo familiare adeguato al sostentamento o non accertabile;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro e direttamente legati alle possibilità di sussistenza;
- titolarità dell'interessato o di altro familiare convivente di conto corrente bancario e/o postale e/o di titoli di stato, buoni infruttiferi, fondi di investimento di importo superiore, nell'ultimo anno, a € 5.000, indipendentemente dal reddito familiare o personale;
- presenza di interventi di sostegno economico in atto operati da altri Enti;
- stabile disoccupazione ingiustificata;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- soggetti che rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- mancata presentazione della documentazione richiesta, qualora non acquisibile d'ufficio.

Art. 21 Assegnazione di contributi di solidarietà straordinari, modalità e limiti

Il Responsabile del Servizio, sulla base del Progetto Assistenza Individuale (P.A.I.) di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle risorse assegnate dalla Giunta comunale nel PEG/PRO in base alle disponibilità di bilancio, determina l'assegnazione di contributi di solidarietà straordinari.

I contributi di solidarietà straordinari non possono essere superiori al minimo vitale pro-tempore vigente e per il periodo strettamente necessario .

I contributi di solidarietà straordinari sono fissati con un limite massimo di euro 600 annuali e potranno essere rinnovati, previa presentazione di un altro P.A.I., nello stesso esercizio finanziario per una sola volta;

I contributi di solidarietà straordinari hanno come limite mensile l'entità dell'intervento economico ordinario, all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno a cui occorre porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di pagamento mediante il servizio economato.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Per le modalità di concessione del contributo valgono i criteri degli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento.

Art.22 Prestazioni di lavoro volontario

Sia per il contributo ordinario che per quello straordinario, nell'ambito del progetto assistenziale individuale (P.A.I.), l'Assistente Sociale individua un monte ore di lavoro volontario, a favore dell'Amministrazione Comunale, quale "rimborso" al sostegno economico ricevuto. Unità di riferimento è il valore del Vaucher erogato dal Comune per i lavori occasionali.

Capo IV

RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 23 Definizione e destinatari del contributo

Il Comune garantisce, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, un intervento economico a favore di persone anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti, o soggetti portatori di handicap, residenti nel Comune di Olgiate Molgora, ospiti di strutture residenziali e che non siano in grado di provvedere, con le proprie disponibilità economiche e patrimoniali o con l'intervento dei parenti obbligati per legge, alla copertura parziale o totale della retta di ricovero.

Tale intervento economico si configura come una prestazione sociale agevolata erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

Nel caso di presenza di parenti obbligati, gli stessi, nei limiti delle proprie risorse e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sono tenuti a contribuire alla copertura della retta per la quota non coperta dal reddito individuale del soggetto ricoverato.

Prima di determinare o assumere l'integrazione della retta di ricovero, ove è possibile, sanno convocati gli obbligati agli alimenti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 24 Retta a carico dell'utente o degli obbligati agli alimenti

Il ricoverato presso le strutture socio assistenziali o altre strutture riabilitative o il proprio nucleo familiare sono tenuti a pagare la retta di ricovero con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare facendo salva una franchigia di 5.000 euro, che sarà versata dagli eredi al comune in caso di decesso del ricoverato a copertura di eventuali crediti vantati dal comune stesso;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile.

Art. 25 Recupero del credito

Il comune verificherà la necessità di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona che possieda beni immobili il cui valore copra, in parte o in tutto, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate dagli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal comune sia superiore 5.000 euro;
2. l'acquisizione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale da parte dell'assistito e degli eredi affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del comune maturati o maturandi per le rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 26 Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta di ricovero, non potuta assolvere dal ricoverato e dagli eventuali obbligati agli alimenti, è determinata dal responsabile di servizio in base:

- ai principi di cui la presente regolamento;
- ai criteri di cui all'articolo 4 e seguenti;

- dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale Comunale e delle risorse a tal fine assegnate dalla Giunta comunale nel PEG/PRO.

Capo V

Fondo sociale a sostegno delle abitazioni in locazione

Art. 27 Definizione

- Il comune pubblica annualmente il bando per la partecipazione dei cittadini al contributo regionale a sostegno delle abitazioni in locazione. La partecipazione al bando è subordinata al possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dalla normativa regionale e dal relativo bando di partecipazione. Le domande potranno essere inoltrate attraverso i CAAF convenzionati con il Comune di Olgiate Molgora.
- Il Comune, inoltre, può individuare, ogni anno, secondo le proprie disponibilità, un fondo ulteriore erogato con criteri legati all'emergenza (ad esempio contributo per evitare lo sfratto, per trovare un nuovo alloggio, per la sistemazione in un housing sociale od in albergo). Anche in questo caso verrà redatto dall'Assistente Sociale un PAI sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

Capo VI

Sistemazione in alloggio d'emergenza

Art. 28 Finalità ed obiettivi

Per sistemazione in alloggio d'emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano temporaneamente privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

La sistemazione ha carattere provvisorio, per un periodo non superiore a sei mesi e può avvenire mediante la sistemazione in un housing sociale, in una comunità od in albergo/locanda.

La Giunta, in casi particolari (famiglie molto numerose, ad esempio) potrà individuare altre soluzioni che permettano di attutire gli impatti sociali ed economici degli sfratti.

Non sarà possibile ripetere l'intervento di emergenza una seconda volta ed il Comune non avrà più obblighi. In tal caso, qualora siano coinvolti soggetti minori, l'assistente sociale segnalerà preventivamente la situazione al Tribunale per i Minorenni competente.

Art. 29 Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel comune di Olgiate Molgora, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti;
- con capacità reddituale inferiore al limite imposto per l'accesso all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica così definita dalle leggi regionali 91 e 92 del 1983 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 30 Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del responsabile del Servizio a seguito dell'istruttoria dell'Assistente Sociale del comune da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

1. L'ospitalità avrà la durata prevista dall'articolo 28 del presente regolamento;
2. Gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai criteri utilizzati per l'occupazione di un alloggio nella fascia più bassa di edilizia residenziale pubblica. Se la situazione economica equivalente dell'ospite ha un valore al di sotto del minimo vitale, l'ammontare del corrispettivo mensile sarà determinato dalla Giunta. La situazione del nucleo familiare è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3;
3. E' fatto divieto agli ospiti di ospitare altre persone non facenti parte del nucleo familiare oggetto del beneficio di assegnazione di alloggio di emergenza. È previsto, nel caso di alloggio non arredato, che gli assegnatari introducano proprio mobilio per arredare l'alloggio.
4. Gli ospiti dovranno sottoscrivere un impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
5. Il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio, l'allontanamento è disposto dal Responsabile del Servizio anche quando l'ospite crei problemi, a lui imputabili, di coabitazione con gli altri inquilini;
6. All'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Sono a carico dell'ospite quanto previsto dal contratto Comune-housing/comunità. Qualora, in forza del secondo comma dell'articolo 29 del presente regolamento, la Giunta Comunale troverà altre soluzioni saranno dovute da parte del nucleo familiare assistito: la pulizia dell'alloggio, il pagamento delle spettanze dovute per l'elettricità, il riscaldamento e l'acqua. Per il periodo di occupazione dell'alloggio verrà applicata la tariffa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.31 Prestazioni di lavoro volontario

Qualora gli ospiti non fossero in condizione di pagare il corrispettivo previsto dal punto 2 dell'art.27 del presente regolamento, l'Assistente Sociale individua, nell'ambito del P.A.I. (Piano Assistenza Individuale), un monte ore di lavoro volontario, a favore dell'Amministrazione Comunale, quale "rimborso" al sostegno ricevuto.

Capo VII

Servizi educativi per i minori disabili

Art. 32 Sostegno ai minori disabili

Al fine di perseguire una massima integrazione scolastica e sociale del soggetto disabile in ambito scolastico e comunitario è garantita la presenza di personale qualificato da affiancare al personale didattico all'interno della scuola pubblica e privata ed all'interno delle varie strutture educative e ricreative presenti sul territorio del comune di Olgiate Molgora .

Il servizio di sostegno scolastico a favore di disabili, così come previsto dalla legge 104/92 "testo unico per l'integrazione sociale delle persone handicappate" e soggetti con grave disagio socio culturale non grava sulle risorse delle famiglie nè su quelli degli eventuali obbligati all'assistenza.

Qualora per impossibilità di bilancio, l'amministrazione dovesse trovarsi nelle condizioni di non poter garantire il personale educativo a favore dei disabili inseriti nelle scuole tale che possa mettere in dubbio la stessa frequenza del disabile alle attività didattiche e socializzanti, potrà utilizzare, temporaneamente i volontari,

qualora la situazione soggettiva del minore o del disabile sia compatibile con le competenze e le caratteristiche personali del volontario incaricato.

TITOLO VIII ATTIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO

Art. 33 Servizio Trasporto alunni

Il Comune organizza il servizio per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Annualmente l'organo comunale competente definisce le tariffe di contribuzione al costo del servizio, sulla base delle normative vigenti.

Art. 34 Servizio Mensa

Il Comune, organizza il servizio per gli alunni delle scuole primaria e secondaria, Annualmente l'organo comunale competente definisce le tariffe di contribuzione al costo del servizio, sulla base delle normative vigenti.

Capo IX Norme finali

Art.35 Utilizzo dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata esclusivamente per il trattamento delle funzioni di assistenza che competono al comune.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia compatibile per assicurare la richiesta di una prestazione sociale, previo il consenso espresso dell'interessato.

Art. 36 Rinvio

Si rinvia alla normativa vigente nelle varie materie per quanto non trattato dal presente regolamento.